

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N 3537} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GASPARI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA

(SPADOLINI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(FALCUCCI)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1986,
n 49, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico
impiego

Presentato il 1° marzo 1986

ONOREVOLI DEPUTATI ' — Con il presente decreto si provvede, in attesa della definizione legislativa della disciplina delle funzioni dirigenziali, a prorogare al 30 aprile 1986 il trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. 72.

La brevità della proroga proposta appare giustificata dalla considerazione che entro il 30 aprile 1986 il provvedimento sul riordino della dirigenza, essendo stato già approvato in sede referente dalla I Commissione affari costituzionali della Camera, potrà essere definitivamente varato dal Parlamento.

Il ricorso al decreto-legge si rende necessario per assicurare al predetto personale, fin dal mese di gennaio 1986, il pagamento dello stipendio percepito nel mese di dicembre 1985, evitando così una riduzione dello stipendio stesso, la cui durata è stata fissata dal citato decreto-legge n. 2 del 1985 fino a quest'ultimo mese.

* * *

Nell'ambito della Difesa vengono prorogati taluni termini della legge 20 settembre 1980, n. 574, che, tra l'altro, ha disposto l'unificazione dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, nonché di quelli dei vari Corpi tecnici dell'Esercito.

Essendo scaduta la disciplina transitoria degli avanzamenti, valida fino al 31 dicembre 1984, e della speciale normativa per la promozione dei capitani del ruolo speciale unico delle due Armi, si è venuto a determinare un vuoto legislativo che occorre prioritariamente colmare.

Il testo poi venne profondamente modificato dal Senato ed incontra ora notevoli difficoltà in sede di nuovo esame da parte della Camera.

Poiché i problemi tuttora aperti non toccano, comunque, la materia suaccennata, non essendo ipotizzabile un blocco degli avanzamenti in ruoli che interessano la quasi generalità dei quadri più qualificati della Forza Armata, si rende necessario ed urgente un intervento di carattere straordinario inteso a colmare la lamentata lacuna legislativa. Lo strumento all'uopo più appropriato appare un decreto-legge che ripristini, sino al 31 dicembre 1986, la validità dei quadri risultanti dagli allegati A e B della soprarichiamata legge n. 574/1980 e proroghi, fino alla stessa data, la disciplina transitoria per le promozioni dei capitani del suindicato ruolo speciale unico.

Con l'occasione, aderendo ad un voto espresso dalla Commissione difesa della Camera, è stata, altresì, prevista l'ulteriore proroga, sempre fino alla data del 31 dicembre 1986, del periodo transitorio concernente i limiti di età per la cessazione dal servizio degli ufficiali inferiori e dei marescialli, indicato dall'articolo 3 della medesima legge n. 574/1980, e prorogato una prima volta dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 186.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli considerati nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1986.

Inoltre, con il secondo comma dell'articolo 5 si opera una interpretazione autentica dell'articolo 17, terzo comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, al fine di non penalizzare i sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica più anziani, in cui favore,

diversamente, non verrebbe considerato, con conseguente recupero di somme già percepite, ai fini della determinazione degli stipendi, il lungo periodo di servizio prestato come militari di truppa volontari, prima della nomina a sergente

* * *

Sulla scorta del dibattito parlamentare relativo al decreto-legge 2 novembre 1985, n. 954, recante disposizioni urgenti relative ai docenti universitari ed in materia di quiescenza anticipata dei pubblici dipendenti, non convertito per scadenza dei termini costituzionali, si prevede poi la possibilità di nomina anche nel corso dell'anno accademico dei vincitori di concorsi a posti universitari di ruolo di prima e seconda fascia, al fine di assicurare una tempestiva copertura degli insegnamenti vacanti, chiarendo anche l'ambito di applicazione e gli effetti degli articoli 6 e 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705

Si dettano altresì norme, seguendo le modificazioni introdotte dal Senato, in ordine ai trasferimenti ad altra Università degli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento che non abbiano presentato domanda per sostenere il giudizio d'idoneità o che, comunque, non abbiano superato il medesimo giudizio e si modifica la normativa sul passaggio dall'Università ad altra Amministrazione degli aventi titolo al giudizio di idoneità a professore associato

Si chiarisce, infine, che hanno titolo alla nomina ed al mantenimento in servizio in qualità di professori associati, giusta l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 382/80 e l'articolo 6 della legge 705/85, anche i professori incaricati stabilizzati divenuti associati, i quali al

momento del conseguimento del giudizio di idoneità abbiano già compiuto il 65° anno di età

Infine, come già previsto nel citato decreto n. 594, viene definito l'ambito di applicabilità dell'articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983 (nel testo integralmente sostituito con la legge di conversione 25 maggio 1983, n. 79), che ha determinato, in misura proporzionalmente ridotta, la quota dell'indennità integrativa speciale spettante ai pubblici dipendenti in caso di quiescenza anticipata. La particolare formulazione del predetto articolo 10, infatti, ha ingenerato distorte applicazioni della nuova disciplina in senso non conforme allo scopo dichiarato del legislatore, il quale intendeva limitare i benefici pensionistici nei confronti di tutti coloro che abbandonavano volontariamente il servizio prima del raggiungimento della età di collocamento a riposo. È parso quindi opportuno individuare tassativamente i soli due casi di cessazione dal servizio in cui non si applica la disciplina del ripetuto articolo 10 e cioè il decesso o l'invalidità dipendenti o meno da causa di servizio. Su tale punto si è ritenuto, infatti, di seguire l'orientamento della Camera dei deputati che aveva emendato in tal senso l'articolo 9 del decreto n. 783.

Si dispone infine per l'esclusione di tali norme restrittive nei confronti di chi abbia compiuto il 60° anno di età ed abbia versato i contributi previdenziali per oltre 40 anni.

* * *

Il provvedimento viene ora sottoposto all'esame del Parlamento, al fine della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART 1

È convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego

ART 2

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 1986.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione,

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme concernenti talune categorie del pubblico impiego,

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1986,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della difesa, della pubblica istruzione e del tesoro,

EMANA

il seguente decreto.

ARTICOLO 1

Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. 72, come determinato dall'articolo 1 della legge medesima, è prorogato fino al 30 aprile 1986

ARTICOLO 2

1 La validità del quadro I - ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - riportato nell'allegato A della legge 20 settembre 1980, n. 574, è mantenuta fino al 31 dicembre 1986. Il periodo transitorio di cui al primo e secondo comma dell'articolo 6 della legge medesima è esteso al 1986

2 Fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito per l'Esercito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per l'anno 1986 il numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio è fissata in 100 unità, come per il periodo 1980-1985. L'aliquota degli ufficiali da ammettere a valutazione

ricomprende tutti i tenenti colonnelli con anzianità di grado 31 dicembre 1978, che precedono in ruolo l'ultimo pari grado con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1959 — pure da includere in aliquota — il quale non abbia subito spostamenti in ruolo per vantaggi o ritardi di carriera

ARTICOLO 3

Per le promozioni dei capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si applicano, fino al 31 dicembre 1986 e con effetto dalla loro scadenza, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 20 settembre 1980, n. 574. La loro applicazione, non deve, però, comportare scavalcamenti di ufficiali più anziani in ruolo.

ARTICOLO 4

1 La validità del quadro — ruolo del Corpo tecnico — riportato nell'allegato B della legge 20 settembre 1980, n. 574, è mantenuta fino al 31 dicembre 1986, e fino alla stessa data continuano ad essere applicate le disposizioni di cui al quinto comma, lettere b) e c) e sesto comma dell'articolo 17 della legge medesima.

2 Per l'anno 1985, l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico è pari a 1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e dei maggiori in ruolo fino al 31 dicembre 1984, quella per l'anno 1986 comprende tutti i tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti, che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.

3 Fermo restando il numero massimo dei colonnelli dell'Esercito stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, il numero delle promozioni da conferire negli anni 1985 e 1986 ai tenenti colonnelli del Corpo tecnico dell'Esercito è fissato, rispettivamente, in 13 e 11 unità.

4 I periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento degli ufficiali, di cui ai precedenti commi, sono quelli indicati nel quadro IV — ruolo del Corpo tecnico — riportato nell'allegato B della legge 20 settembre 1980, n. 574. Il periodo di attribuzioni specifiche previste per il grado di capitano può essere compiuto per la metà nel grado di maggiore.

ARTICOLO 5

1 Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, già prorogato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 186, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986. La presente norma si applica anche nei confronti degli ufficiali che hanno lasciato il servizio per rag-

giunti limiti di età nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1984 e la data di entrata in vigore del presente decreto

2 La locuzione « personale non proveniente da carriere militari inferiori » contenuta nel terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, va interpretata nel senso di considerare carriera militare inferiore quella che, in base alla disciplina introdotta dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, prevede uno o più corrispondenti livelli retributivi

ARTICOLO 6

Per la prima tornata concorsuale a posti di professore universitario di ruolo della prima e della seconda fascia, indetta dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i vincitori dei relativi concorsi, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere nominati anche nel corso dell'anno accademico, con decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina

ARTICOLO 7

1 Il passaggio dall'università ad altra amministrazione pubblica di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, integrato dall'articolo 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, per gli aventi titolo al giudizio di idoneità a professore associato, avviene con il riconoscimento giuridico e ad ogni altro titolo della totale anzianità di servizio maturata dagli aspiranti nelle qualifiche che danno titolo al passaggio e senza ulteriore periodo di prova

2 Il giudizio di coerenza che la commissione di cui al quarto comma dell'articolo 120 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 deve esprimere, ha per oggetto la coerenza tra il lavoro da svolgere nella amministrazione per la quale si chiede il passaggio e le materie oggetto dell'area disciplinare afferente al titolo in possesso del richiedente. A tale fine il candidato dovrà fornire il certificato di stato di servizio come documentazione comprovante la sua preparazione e inoltre dovrà indicare nella domanda i raggruppamenti disciplinari previsti per il concorso a professore associato o, rispettivamente, a ricercatore che sono interessati dal proprio stato di servizio

ARTICOLO 8.

Il disposto di cui all'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, si applica anche nel caso in cui i professori associati, eletti membri delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, risultino successivamente vincitori del concorso a professori straordinari o ordinari

ARTICOLO 9

1 Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, hanno effetto dal 1° novembre 1985

2 Il disposto del secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, è da intendere nel senso che hanno titolo alla nomina e al mantenimento in servizio in qualità di professori associati anche i professori incaricati stabilizzati divenuti associati i quali, al momento del conseguimento del giudizio di idoneità, abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno di età

ARTICOLO 10

1. Le disposizioni di cui ai primi quattro commi dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, trovano applicazione in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità derivanti o meno da causa di servizio

2 Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui l'interessato abbia compiuto il sessantesimo anno di età ed abbia versato i contributi previdenziali per oltre 40 anni

ARTICOLO 11

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 novembre 1985, n. 594, e 30 dicembre 1985, n. 785.

ARTICOLO 12

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1986

COSSIGA

CRAXI — GASPARI — SPADOLINI — FALCUCCI — GORIA.

Visto, il Guardasigilli MARTINAZZOLI.